

La libera circolazione delle merci nella giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Alcuni esempi

Estratto dalla
SENTENZA DELLA CORTE DELL'11 LUGLIO 1974. –
BENOIT ET GUSTAVE DASSONVILLE.
(DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE BRUXELLES).
CAUSA 8/74.

Massima

1 . OGNI NORMATIVA COMMERCIALE DEGLI STATI MEMBRI CHE POSSA OSTACOLARE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN ATTO O IN POTENZA, GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI VA CONSIDERATA COME UNA MISURA D' EFFETTO EQUIVALENTE A RESTRIZIONI QUANTITATIVE .

2 . FINCHE NON SARA STATO ISTITUITO UN REGIME COMUNITARIO CHE GARANTISCA AI CONSUMATORI L' AUTENTICITA DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE DI UN PRODOTTO, GLI STATI MEMBRI CHE INTENDANO ADOTTARE PROVVEDIMENTI CONTRO COMPORTAMENTI SLEALI IN TALE SETTORE POSSONO FARLO SOLTANTO A CONDIZIONE CHE TALI PROVVEDIMENTI SIANO RAGIONEVOLI E CHE NON SIANO UTILIZZATI AI FINI D' UNA DISCRIMINAZIONE ARBITRARIA O D' UNA RESTRIZIONE DISSIMULATA AL COMMERCIO FRA GLI STATI MEMBRI . DI CONSEGUENZA, LO STATO MEMBRO CHE RICHIEDA UN CERTIFICATO DI ORIGINE PIU FACILMENTE OTTENIBILE DALL' IMPORTATORE DIRETTO D' UN PRODOTTO, CHE NON DA CHI ABBA ACQUISTATO REGOLARMENTE IL MEDESIMO PRODOTTO IN UN ALTRO STATO MEMBRO (DIVERSO DAL PAESE D' ORIGINE) DOV' ESSO SI TROVAVA IN LIBERA PRATICA, PONE IN ESSERE UNA MISURA D' EFFETTO EQUIVALENTE AD UNA RESTRIZIONE QUANTITATIVA INCOMPATIBILE COL TRATTATO .

(...)

Parti

NEL PROCEDIMENTO 8-74,

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE, A NORMA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, DAL TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DI BRUXELLES NELLA CAUSA PENALE DINANZI AD ESSO PENDENTE A CARICO DI :

BENOIT E GUSTAVE DASSONVILLE,

CONTRO I QUALI SI SONO COSTITUITE PARTI CIVILI

SA ETS . FOURCROY E SA BREUVAL E CIE,

Oggetto della causa

DOMANDA VERTENTE SULL' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT . 30-33, 36 E 85 DEL TRATTATO CEE,

Motivazione della sentenza

1 CON SENTENZA 11 GENNAIO 1974, PERVENUTA IN CANCELLERIA L' 8 FEBBRAIO 1974, IL TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DI BRUXELLES HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE, A NORMA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, DUE QUE-

STIONI VERTENTI SULL' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT . 30, 31, 32, 33, 36 E 85 DEL TRATTATO CEE, IN RELAZIONE ALL' OBBLIGO DI ESIBIRE, PER I PRODOTTI A DENOMINAZIONE D' ORIGINE, UN DOCUMENTO UFFICIALE RILASCIATO DAL GOVERNO DEL PAESE ESPORTATORE .

2 CON LA PRIMA QUESTIONE SI CHIEDE SE UNA NORMA INTERNA, LA QUALE VIETI L' IMPORTAZIONE D' UN PRODOTTO RECANTE UNA DENOMINAZIONE D' ORIGINE QUALORA LO STESSO NON SIA ACCOMPAGNATO DALL' APPOSITO CERTIFICATO (RILASCIATO DAL GOVERNO DEL PAESE ESPORTATORE E ATTESTANTE IL DIRITTO ALLA PREDETTA DENOMINAZIONE) COSTITUISCA UNA MISURA D' EFFETTO EQUIVALENTE AI SENSI DELL' ART . 30 DEL TRATTATO .

3 LA QUESTIONE E STATA SOLLEVATA NEL CORSO D' UN PROCEDIMENTO PENALE PENDENTE IN BELGIO CONTRO DEI COMMERCianti CHE, DOPO AVER REGOLARMENTE ACQUISTATO UNA PARTITA DI SCOTCH WHISKY IN LIBERA PRATICA IN FRANCIA, L' HANNO IMPORTATA IN BELGIO SENZA ESSERE IN POSSESSO DEL CERTIFICATO D' ORIGINE, DA RILASCIARSI DALLA DOGANA BRITANNICA, RICHIESTO DALLA LEGISLAZIONE BELGA .

4 DAL FASCICOLO PROCESSUALE E DALLE OSSERVAZIONI ORALI DELLE PARTI SI EVINCE CHE UN COMMERCiante, INTENZIONATO AD IMPORTARE IN BELGIO DELLO SCOTCH WHISKY GIA IN LIBERA PRATICA IN FRANCIA, INCONTRA NEL PROCURARSI IL SUDDETTO CERTIFICATO GRAVI DIFFICOLTA, SCONOSCIUTE A CHI IMPORTA DIRETTAMENTE DALLO STATO PRODUTTORE .

5 OGNI NORMATIVA COMMERCIALE DEGLI STATI MEMBRI CHE POSSA OSTACOLARE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN ATTO O IN POTENZA, GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI VA CONSIDERATA COME UNA MISURA D' EFFETTO EQUIVALENTE A RESTRIZIONI QUANTITATIVE .

6 FINCHE NON SARA STATO ISTITUITO UN REGIME COMUNITARIO CHE GARANTISCA AI CONSUMATORI L' AUTENTICITA DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE D' UN PRODOTTO, GLI STATI MEMBRI CHE INTENDANO ADOTTARE PROVVEDIMENTI CONTRO COMPORTAMENTI SLEALI IN TALE SETTORE POSSONO FARLO SOLTANTO A CONDIZIONE CHE TALI PROVVEDIMENTI SIANO RAGIONEVOLI E CHE I MEZZI DI PROVA RICHIESTI NON ABBIANO PER EFFETTO DI OSTACOLARE IL COMMERCIO FRA GLI STATI MEMBRI, MA SIANO ACCESSIBILI A TUTTI I CITTADINI COMUNITARI .

7 NON OCCORRE ACCERTARE SE PROVVEDIMENTI DEL GENERE RICADANO O MENO SOTTO L' ART . 36; IN FORZA DEL PRINCIPIO ENUNCIATO NEL SECONDO PERIODO DEL PREDETTO ARTICOLO, ESSI NON POTRANNO MAI ESSERE UTILIZZATI AI FINI D' UNA DISCRIMINAZIONE ARBITRARIA O D' UNA RESTRIZIONE DISSIMULATA AL COMMERCIO FRA GLI STATI MEMBRI .

8 TALE PUO' ESSERE INVECE IL RISULTATO DI FORMALITA, RICHIESTE DA UNO STATO MEMBRO PER LA PROVA DELL' ORIGINE D' UN PRODOTTO, ALLE QUALI SOLO GLI IMPORTATORI DIRETTI SAREBBERO PRATICAMENTE IN GRADO DI SODDISFARE SENZA GRAVI DIFFICOLTA .

9 DI CONSEGUENZA, LO STATO MEMBRO CHE RICHIEDA UN CERTIFICATO DI ORIGINE PIU FACILMENTE OTTENIBILE DALL' IMPORTATORE DIRETTO D' UN PRODOTTO, CHE NON DA CHI ABBA ACQUISTATO REGOLARMENTE IL MEDESIMO PRODOTTO IN UN ALTRO STATO MEMBRO (DIVERSO DAL PAESE D' ORIGINE) DOV' ESSO SI TROVAVA IN LIBERA PRATICA, PONE IN ESSERE UNA MISURA D' EFFETTO EQUIVALENTE AD UNA RESTRIZIONE QUANTITATIVA INCOMPATIBILE COL TRATTATO .

(...)

Dispositivo

PER QUESTI MOTIVI,

LA CORTE,

PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI AD ESSA SOTTOPOSTE DAL TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DI BRUXELLES CON SENTENZA 11 GENNAIO 1974, AFFERMA PER DIRITTO :

1) LO STATO MEMBRO CHE RICHIEDA UN CERTIFICATO D' ORIGINE PIU FACILMENTE OTTENIBILE DALL' IMPORTATORE DIRETTO D' UN PRODOTTO CHE NON DA CHI ABBA ACQUISTATO REGOLARMENTE IL MEDESIMO PRODOTTO IN

UN ALTRO STATO MEMBRO (DIVERSO DAL PAESE D' ORIGINE) DOV' ESSO SI TROVAVA IN LIBERA PRATICA, PONE IN ESSERE UNA MISURA D' EFFETTO EQUIVALENTE AD UNA RESTRIZIONE QUANTITATIVA INCOMPATIBILE COL TRATTATO

(...)

Estratto dalla
SENTENZA DELLA CORTE DEL 20 FEBBRAIO 1979.
REWE-ZENTRAL AG CONTRO BUNDESMONOPOLVERWALTUNG FUER BRANNTWEIN. –
(DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DALLO HESSISCHES FINANZGERICHT). –
MISURE D'EFFETTO EQUIVALENTE ALLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE.
CAUSA 120/78.

Massima

1. IN QUANTO DISPOSIZIONE SPECIFICA PER I MONOPOLI NAZIONALI DI CARATTERE COMMERCIALE, L'ART. 37 DEL TRATTATO CEE NON E PERTINENTE RISPETTO ALLE DISPOSIZIONI NAZIONALI CHE NON RIGUARDANO L'ESERCIZIO, DA PARTE DI UN PUBBLICO MONOPOLIO, DELLA SUA FUNZIONE SPECIFICA - CIOE DEL SUO DIRITTO DI ESCLUSIVA - BENSÌ CONCERNONO, IN VIA GENERALE, LA PRODUZIONE ED IL COMMERCIO DI BEVANDE ALCOLICHE, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE ESSE RIENTRINO NEL MONOPOLIO DI CUI TRATTASI.

2. IN MANCANZA DI UNA NORMATIVA COMUNE, GLI OSTACOLI PER LA CIRCOLAZIONE INTRACOMUNITARIA DERIVANTI DA DISPARITÀ DELLE LEGISLAZIONI NAZIONALI RELATIVE AL COMMERCIO DEI PRODOTTI DI CUI TRATTASI VANNO ACCETTATI QUALORA TALI PRESCRIZIONI POSSANO AMMETTERSI COME NECESSARIE PER RISPONDERE AD ESIGENZE IMPERATIVE ATTINENTI, IN PARTICOLARE, ALL'EFFICACIA DEI CONTROLLI FISCALI, ALLA PROTEZIONE DELLA SALUTE PUBBLICA, ALLA LEALTA' DEI NEGOZI COMMERCIALI E ALLA DIFESA DEI CONSUMATORI.

3. LA NOZIONE DI 'MISURA D'EFFETTO EQUIVALENTE A RESTRIZIONI QUANTITATIVE ALL'IMPORTAZIONE', DI CUI ALL'ART. 30 DEL TRATTATO CEE, VA INTESA NEL SENSO CHE RICADE DEL PARI NEL DIVIETO CONTEMPLATO DA DETTA DISPOSIZIONE LA FISSAZIONE DI UNA GRADAZIONE MINIMA PER LE BEVANDE ALCOLICHE, FISSAZIONE CONTENUTA NELLA LEGISLAZIONE DI UNO STATO MEMBRO, QUALORA SI TRATTI DELL'IMPORTAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE LEGALMENTE PRODOTTE E MESSE IN COMMERCIO IN UN ALTRO STATO MEMBRO.

Parti

NEL PROCEDIMENTO 120/78,

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE, A NORMA DELL'ART. 177 DEL TRATTATO CEE, DALLO HESSISCHES FINANZGERICHT (TRIBUNALE FINANZIARIO DELL'ASSIA), NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE TRA

REWE-ZENTRAL AG, CON SEDE IN COLONIA,

E

BUNDESMONOPOLVERWALTUNG FUR BRANNTWEIN (AMMINISTRAZIONE DEL MONOPOLIO FEDERALE DELL'ALCOOL),

Oggetto della causa

DOMANDA VERTENTE SULL'INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 30 E 37 DEL TRATTATO CEE, ALLA LUCE DELL'ART. 100, N. 3, DEL BRTWMONG (LEGGE TEDESCA SUL MONOPOLIO DEGLI ALCOLICI),

Motivazione della sentenza

1 CON ORDINANZA 28 APRILE 1978 , PERVENUTA ALLA CORTE IL 28 MAGGIO SUCCESSIVO , LO HESSISCHES FINANZGERICHT HA SOTTOPOSTO ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DUE QUESTIONI PREGIUDIZIALI RELATIVE ALL ' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT . 30 E 37 DEL TRATTATO CEE , ONDE VALUTARE LA COMPATIBILITA , COL DIRITTO COMUNITARIO , D ' UNA DISPOSIZIONE DELLA NORMATIVA TEDESCA RELATIVA ALLO SMERCIO DELLE BEVANDE ALCOLICHE CHE FISSA UNA GRADAZIONE ALCOLICA MINIMA PER VARIE CATEGORIE DI PRODOTTI .

2 DALL ' ORDINANZA DI RINVIO RISULTA CHE L ' ATTRICE NELLA CAUSA PRINCIPALE INTENDEVA IMPORTARE DALLA FRANCIA , PER METTERLA IN COMMERCIO NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , UNA PARTITA DI ' CASSIS DE DIJON ' ;

AVENDO L ' ATTRICE CHIESTO ALL ' AMMINISTRAZIONE DEL MONOPOLIO DELL ' ALCOOL (BUNDESMONOPOLVERWALTUNG) L ' AUTORIZZAZIONE AD IMPORTARE IL PRODOTTO DI CUI TRATTASI , DETTA AMMINISTRAZIONE LE COMUNICAVA CHE QUESTO , A CAUSA DELL ' INSUFFICIENZA DELLA SUA GRADAZIONE ALCOLICA , NON POSSIEDE I REQUISITI OCCORRENTI PER ESSERE MESSO IN COMMERCIO NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA ;

3 QUESTA PRESA DI POSIZIONE DELL ' AMMINISTRAZIONE SI BASA SUL PAR 100 DEL ' BRANNTWEINMONOPOLGESETZ ' E SULLE DISCIPLINE ADOTTATE DALL ' AMMINISTRAZIONE DEL MONOPOLIO IN FORZA DELLA SUDETTA DISPOSIZIONE , ALLO SCOPO DI FISSARE DEI CONTENUTI MINIMI DI ALCOOL PER DETERMINATE CATEGORIE DI LIQUORI ED ALTRE BEVANDE ALCOLICHE (VERORDNUNG UBER DEN MINDESTWEINGEISTGEHALT VON TRINKBRANNTWEINEN 28 FEBBRAIO 1958 , BUNDESANZEIGER N . 48 DELL ' 11 MARZO 1958) ;

DALLE SUMMENZIONATE DISPOSIZIONI RISULTA CHE PER LA MESSA IN COMMERCIO DI LIQUORI DI FRUTTA , COME IL ' CASSIS DE DIJON ' , E PRESCRITTO UN CONTENUTO MINIMO DI ALCOOL DEL 25 % , MENTRE LA GRADAZIONE DEL PRODOTTO DI CUI TRATTASI , LIBERAMENTE VENDUTO IN FRANCIA , OSCILLA FRA I 15* E I 20* ;

4 L ' ATTRICE SOSTIENE CHE LA FISSAZIONE , DA PARTE DELLA NORMATIVA TEDESCA , D ' UN CONTENUTO MINIMO DI ALCOOL , LA QUALE HA COME CONSEGUENZA CHE RINOMATI PRODOTTI ALCOLICI , ORIGINARI DI ALTRI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA , NON POSSONO ESSERE SMERCIATI NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , COSTITUISCE UNA RESTRIZIONE DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI FRA GLI STATI MEMBRI , CHE VA OLTRE LE NORMATIVE COMMERCIALI AD ESSI RISERVATE ;

L ' ATTRICE VI RAVVISA UNA MISURA D ' EFFETTO EQUIVALENTE AD UNA RESTRIZIONE QUANTITATIVA ALL ' IMPORTAZIONE VIETATA DALL ' ART . 30 DEL TRATTATO CEE ;

TRATTANDOSI INOLTRE , DI UN PROVVEDIMENTO ADOTTATO NELL ' AMBITO DELLA GESTIONE DEL MONOPOLIO DELL ' ALCOOL , L ' ATTRICE VI RAVVISA UNA VIOLAZIONE DELL ' ART . 37 , A NORMA DEL QUALE GLI STATI MEMBRI RIORDINANO GRADUALMENTE I MONOPOLI NAZIONALI AVENTI CARATTERE COMMERCIALE , IN MODO CHE VENGA ESCLUSA , ALLA FINE DEL PERIODO TRANSITORIO , QUALSIASI DISCRIMINAZIONE FRA CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI PER QUANTO RIGUARDA LE CONDIZIONI RELATIVE ALL ' APPROVVIGIONAMENTO ED ALLO SMERCIO ;

5 ONDE RISOLVERE TALE CONTROVERSIA , LO HESSISCHES FINANZGERICHT HA SOTTOPOSTO ALLA CORTE LE DUE SEGUENTI QUESTIONI :

A) SE LA NOZIONE DI ' MISURE DI EFFETTO EQUIVALENTE ALLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE ' DI CUI ALL ' ART . 30 DEL TRATTATO CEE VADA INTESA NEL SENSO CHE VI RIENTRA ANCHE LA FISSAZIONE DI UN CONTENUTO MINIMO DI SPIRITO DI VINO PER GLI ALCOLICI DA BERE , FISSAZIONE CONTENUTA NELLA LEGGE TEDESCA SUL MONOPOLIO DELL '

ACQUAVITE , LA QUALE HA COME CONSEGUENZA CHE PRODOTTI TRADIZIONALI DI ALTRI STATI MEMBRI , IL CUI CONTENUTO DI SPIRITO DI VINO E INFERIORE AL LIMITE STABILITO , NON POSSONO ESSERE MESSI IN COMMERCIO NELLA REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA .

B) SE LA FISSAZIONE DI DETTO CONTENUTO MINIMO POSSA RIENTRARE NELLA NOZIONE DI ' DISCRIMINAZIONE FRA I CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI PER QUANTO RIGUARDA LE CONDIZIONI RELATIVE ALL ' APPROVVIGIONAMENTO E AGLI SBOCCHI ' DI CUI ALL ' ART . 37 DEL TRATTATO CEE .

6 IL GIUDICE NAZIONALE CHIEDE QUINDI D ' OTTENERE GLI ELEMENTI INTERPRETATIVI CHE CONSENTANO DI VALUTARE SE L ' IMPOSIZIONE DI UN CONTENUTO MINIMO DI ALCOOL POSSA CADERE VUOI SOTTO IL DIVIETO DI MISURE D ' EFFETTO EQUIVALENTE A RESTRIZIONI QUANTITATIVE NEGLI SCAMBI TRA STATI MEMBRI (ART . 30 DEL TRATTATO CEE), VUOI SOTTO IL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI FRA I CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI PER QUANTO RIGUARDA LE CONDIZIONI RELATIVE ALL ' APPROVVIGIONAMENTO ED ALLO SMERCIO (ART . 37 DEL TRATTATO CEE);

7 VA SOTTOLINEATO , IN PROPOSITO , CHE L ' ART . 37 E UNA DISPOSIZIONE SPECIFICA PER I MONOPOLI NAZIONALI DI CARATTERE COMMERCIALE ;

DETTA DISPOSIZIONE NON E , QUINDI , PERTINENTE RISPETTO ALLE DISPOSIZIONI NAZIONALI CHE NON RIGUARDANO L ' ESERCIZIO , DA PARTE DI UN PUBBLICO MONOPOLIO , DELLA SUA FUNZIONE SPECIFICA - CIOE DEL SUO DIRITTO DI ESCLUSIVA - BENSÌ CONCERNONO , IN VIA GENERALE , LA PRODUZIONE ED IL COMMERCIO DI BEVANDE ALCOLICHE , INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE ESSE RIENTRINO NEL MONOPOLIO DI CUI TRATTASI ;

STANDO COSÌ LE COSE , L ' INCIDENZA , SUGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI , DEL PROVVEDIMENTO INDICATO DAL GIUDICE NAZIONALE VA ESAMINATA ESCLUSIVAMENTE ALLA LUCE DELLE ESIGENZE POSTE DALL ' ART . 30 , MENZIONATO NELLA PRIMA QUESTIONE .

8 IN MANCANZA DI UNA NORMATIVA COMUNE IN MATERIA DI PRODUZIONE E DI COMMERCIO DELL ' ALCOOL - DATO CHE LA PROPOSTA DI REGOLAMENTO PRESENTATA DALLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO IL 7 DICEMBRE 1976 (GU N . C 309 , PAG . 2) NON HA AVUTO SEGUITO DA PARTE DI QUESTO - SPETTA AGLI STATI MEMBRI DISCIPLINARE , CIASCUNO NEL SUO TERRITORIO , TUTTO CIO CHE RIGUARDA LA PRODUZIONE E IL COMMERCIO DELL ' ALCOOL E DELLE BEVANDE ALCOLICHE ;

GLI OSTACOLI PER LA CIRCOLAZIONE INTRACOMUNITARIA DERIVANTI DA DISPARITÀ DELLE LEGISLAZIONI NAZIONALI RELATIVE AL COMMERCIO DEI PRODOTTI DI CUI TRATTASI VANNO ACCETTATI QUALORA TALI PRESCRIZIONI POSSANO AMMETTERSI COME NECESSARIE PER RISPONDERE AD ESIGENZE IMPERATIVE ATTINENTI , IN PARTICOLARE , ALL ' EFFICACIA DEI CONTROLLI FISCALI , ALLA PROTEZIONE DELLA SALUTE PUBBLICA , ALLA LEALTÀ DEI NEGOZI COMMERCIALI E ALLA DIFESA DEI CONSUMATORI .

9 IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , PARTECIPANTE AL PROCEDIMENTO , HA SVOLTO VARI ARGOMENTI CHE , A SUO AVVISO , GIUSTIFICANO L ' APPLICAZIONE DI DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTENUTO MINIMO DI ALCOOL DELLE BEVANDE ALCOLICHE , ESPONENDO CONSIDERAZIONI ATTINENTI , DA UN LATO , ALLA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE PUBBLICA E , DALL ' ALTRO , ALLA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI CONTRO PRATICHE COMMERCIALI SLEALI .

10 PER QUANTO RIGUARDA LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE PUBBLICA , IL GOVERNO TEDESCO OSSERVA CHE LA DETERMINAZIONE DEI CONTENUTI MINIMI DI ALCOOL DA PARTE DELLE NORME NAZIONALI AVREBBE LA FUNZIONE D ' EVITARE LA PROLIFERAZIONE DELLE BEVANDE ALCOLICHE SUL MERCATO NAZIONALE , SPECIALMENTE DI QUELLE CON GRADAZIONE ALCOLICA MODERATA , DATO CHE SIFATTI PRODOTTI POSSONO , A SUO PARERE , PROVOCARE L ' ASSUEFAZIONE PIÙ FACILMENTE DELLE BEVANDE CON GRADAZIONE ALCOLICA MAGGIORE .

11 CONSIDERAZIONI DEL GENERE NON SONO DECISIVE , DAL MOMENTO CHE IL CONSUMATORE PUO' PROCURARSI SUL MERCATO UNA GAMMA ESTREMAMENTE VARIA DI PRODOTTI CON GRADAZIONE ALCOLICA BASSA O MEDIA ED INOLTRE UNA PARTE RILEVANTE DELLE BEVANDE ALCOLICHE CON FORTE GRADAZIONE , LIBERAMENTE POSTE IN VENDITA SUL MERCATO TEDESCO , VIENE CONSUMATA CORRENTEMENTE IN FORMA DILUITA .

12 IL GOVERNO TEDESCO DEDUCE ANCORA CHE LA FISSAZIONE D ' UN LIMITE INFERIORE DELLA GRADAZIONE ALCOLICA PER TALUNI LIQUORI E DESTINATA A PROTEGGERE IL CONSUMATORE DALLE PRATICHE SLEALI DI PRODUTTORI O DISTRIBUTORI DI BEVANDE ALCOLICHE ;

QUEST ' ARGOMENTO E BASATO SULLA CONSIDERAZIONE CHE LA DIMINUZIONE DELLA GRADAZIONE ALCOLICA GARANTISCE UN VANTAGGIO CONCORRENZIALE RISPETTO ALLE BEVANDE CON GRADAZIONE PIU' ELEVATA , DATO CHE L ' ALCOOL COSTITUISCE , NELLA COMPOSIZIONE DELLE BEVANDE , L ' ELEMENTO DI GRAN LUNGA PIU' COSTOSO IN CONSIDERAZIONE DEL NOTEVOLE ONERE FISCALE CUI E SOGGETTO ;

INOLTRE , SECONDO IL GOVERNO TEDESCO IL FATTO DI AMMETTERE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI ALCOLICI QUALORA QUESTI CORRISPONDANO , PER QUANTO RIGUARDA IL LORO CONTENUTO DI ALCOOL , ALLE NORME DEL PAESE DI PRODUZIONE , AVREBBE L ' EFFETTO DI IMPORRE NELL ' AMBITO DELLA COMUNITA , COME STANDARD COMUNE , IL CONTENUTO ALCOLICO PIU' BASSO AMMESSO IN UNO QUALSIASI DEGLI STATI MEMBRI , O ADDIRITTURA DI RENDERE INOPERANTI TUTTE LE PRESCRIZIONI IN MATERIA QUALORA LA DISCIPLINA DI PIU' STATI MEMBRI NON IMPONESSE ALCUN LIMITE INFERIORE DI TAL GENERE .

13 COME E STATO A RAGIONE OSSERVATO DALLA COMMISSIONE , LA FISSAZIONE DI VALORI-LIMITE IN MATERIA DI GRADAZIONE ALCOLICA DELLE BEVANDE PUO' SERVIRE ALLA STANDARDIZZAZIONE DEI PRODOTTI POSTI IN COMMERCIO E DELLE LORO DENOMINAZIONI , NELL ' INTERESSE DI UNA MAGGIOR TRASPARENZA DEI NEGOZI COMMERCIALI E DELLE OFFERTE AL PUBBLICO ;

PER QUESTO , NON SI PUO' CIONONDIMENO ARRIVARE FINO A CONSIDERARE LA FISSAZIONE IMPERATIVA DEL CONTENUTO MINIMO DI ALCOOL COME UNA GARANZIA SOSTANZIALE DELLA LEALTA' DEI NEGOZI COMMERCIALI , DAL MOMENTO CHE E FACILE GARANTIRE L ' ADEGUATA INFORMAZIONE DELL ' ACQUIRENTE RENDENDO OBBLIGATORIA L ' INDICAZIONE DELLA PROVENIENZA E DELLA GRADAZIONE ALCOLICA SULL ' IMBALLO DEI PRODOTTI .

14 DA QUANTO PREMESSO RISULTA CHE LE PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GRADAZIONE MINIMA DELLE BEVANDE ALCOLICHE NON PERSEGUONO UNO SCOPO D ' INTERESSE GENERALE ATTO A PREVALERE SULLE ESIGENZE DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI , CHE COSTITUISCE UNO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COMUNITA ;

L ' EFFETTO PRATICO DI PRESCRIZIONI DI TAL GENERE CONSISTE PRINCIPALMENTE NEL GARANTIRE UN VANTAGGIO ALLE BEVANDE CON ALTA GRADAZIONE ALCOLICA , ALLONTANANDO DAL MERCATO NAZIONALE I PRODOTTI D ' ALTRI STATI MEMBRI NON RISPONDENTI A QUESTA SPECIFICAZIONE ;

RISULTA , QUINDI , CHE LA CONDIZIONE UNILATERALE , IMPOSTA DALLA NORMATIVA DI UNO STATO MEMBRO , DELLA GRADAZIONE MINIMA PER LA MESSA IN COMMERCIO DI BEVANDE ALCOLICHE COSTITUISCE UN OSTACOLO PER GLI SCAMBI INCOMPATIBILE CON L ' ART . 30 DEL TRATTATO ;

NON SUSSISTE QUINDI ALCUN VALIDO MOTIVO PER IMPEDIRE CHE BEVANDE ALCOLICHE , A CONDIZIONE CH ' ESSE SIANO LEGALMENTE PRODOTTE E POSTE IN VENDITA IN UNO DEGLI STATI MEMBRI , VENGANO INTRODOTTE IN QUALSIASI ALTRO STATO MEMBRO SENZA CHE POSSA ESSER OPPOSTO , ALLO SMERCIO DI TALI PRODOTTI , UN DIVIE-

TO LEGALE DI PORRE IN VENDITA BEVANDE CON GRADAZIONE ALCOLICA INFERIORE AL LIMITE DETERMINATO DALLA NORMATIVA NAZIONALE ;

15 QUINDI LA PRIMA QUESTIONE VA RISOLTA DICHIARANDO CHE LA NOZIONE DI ' MISURE D ' EFFETTO EQUIVALENTE ALLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE ALL ' IMPORTAZIONE ' DI CUI ALL ' ART . 30 DEL TRATTATO VA INTESA NEL SENSO CHE RICADE DEL PARI NEL DIVIETO CONTEMPLATO DA DETTA DISPOSIZIONE LA FISSAZIONE DI UNA GRADAZIONE MINIMA PER LE BEVANDE ALCOLICHE , FISSAZIONE CONTENUTA NELLA LEGISLAZIONE D ' UNO STATO MEMBRO , QUALORA SI TRATTI DELL ' IMPORTAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE LEGALMENTE PRODOTTE E MESSE IN COMMERCIO IN UN ALTRO STATO MEMBRO .

(...)

Dispositivo

PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE ,

PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE CON ORDINANZA 28 APRILE 1978 DALLO HESSISCHES FINANZGERICHT , DICHIARA :

LA NOZIONE DI ' MISURA D ' EFFETTO EQUIVALENTE A RESTRIZIONI QUANTITATIVE ALL ' IMPORTAZIONE ' , DI CUI ALL ' ART . 30 DEL TRATTATO CEE , VA INTESA NEL SENSO CHE RICADE DEL PARI NEL DIVIETO CONTEMPLATO DA DETTA DISPOSIZIONE LA FISSAZIONE DI UNA GRADAZIONE MINIMA PER LE BEVANDE ALCOLICHE , FISSAZIONE CONTENUTA NELLA LEGISLAZIONE DI UNO STATO MEMBRO , QUALORA SI TRATTI DELL ' IMPORTAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE LEGALMENTE PRODOTTE E MESSE IN COMMERCIO IN UN ALTRO STATO MEMBRO .

Estratto dalla
SENTENZA DELLA CORTE DEL 24 NOVEMBRE 1993.
PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI BERNARD KECK E DANIEL MITHOUARD.
DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG - FRANCIA. –
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - DIVIETO DI RIVENDITA SOTTOCOSTO. –
CAUSE RIUNITE C-267/91 E C-268/91.

Massima

Costituisce misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all' importazione, vietata tra gli Stati membri a norma dell' art. 30 del Trattato, qualsiasi misura che possa ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi commerciali intracomunitari.

Rientrano in tale definizione gli ostacoli alla libera circolazione delle merci derivanti, in assenza di armonizzazione delle legislazioni, dall' assoggettamento delle merci provenienti da altri Stati membri, in cui siano legalmente fabbricate e immesse in commercio, a norme che dettino requisiti ai quali le merci stesse debbano rispondere (quali quelle riguardanti la denominazione, la forma, le dimensioni, il peso, la composizione, la presentazione, l' etichettatura o il confezionamento), anche qualora tali norme siano indistintamente applicabili a tutti i prodotti, laddove tale assoggettamento non risulti giustificato da finalità di interesse generale tali da prevalere sulle esigenze della libera circolazione delle merci.

Per contro, non può costituire ostacolo al commercio tra gli Stati membri, ai sensi della detta definizione, l' assoggettamento di prodotti provenienti da altri Stati membri a disposizioni nazionali che limitino o vietino talune modalità di vendita, sempreché tali disposizioni valgano nei confronti di tutti gli operatori interessati che svolgano la propria attività sul territorio nazionale e sempreché incidano in egual misura, tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto quello sostanziale, sullo smercio dei prodotti sia nazionali sia provenienti da altri Stati membri. Infatti, ove tali requisiti siano soddisfatti, l' applicazione di normative di tal genere alla vendita di prodotti provenienti da un altro Stato membro e rispondenti alle norme stabilite da tale Stato non costituisce elemento atto ad impedire l' accesso di tali prodotti al mercato o ad ostacolarlo in misura maggiore rispetto all' ostacolo rappresentato per i prodotti nazionali. Normative siffatte esulano, quindi, dalla sfera di applicazione dell' art. 30 del Trattato.

Ne consegue che l' art. 30 deve essere interpretato nel senso che non trova applicazione nei confronti di una normativa di uno Stato membro che vieti in via generale la rivendita sottocosto.

Parti

Nei procedimenti riuniti C-267/91 e C-268/91,

aventi ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal de grande instance di Strasburgo (Francia), nei procedimenti penali dinanzi ad esso pendenti contro

Bernard Keck

e

Daniel Mithouard,

domanda vertente sull' interpretazione delle norme del Trattato CEE relative alla concorrenza ed alla libera circolazione nella Comunità,

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, M. Diez de Velasco e D.A.O. Edward, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, R. Joliet, F.A. Schockweiler, G.C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse, M. Zuleeg, P.J.G. Kapteyn e J.L. Murray, giudici,

avvocato generale: W. Van Gerven

cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate :

° per il signor D. Mithouard, dall' avv. M. Meyer, del foro di Strasburgo,

° per il signor B. Keck, dall' avv. J.-P. Wachsmann, del foro di Strasburgo,

° per il governo francese, dal signor Ph. Pouzoulet, vicedirettore presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dalla signora H. Duchêne, segretaria degli Affari esteri presso la direzione legale del ministero medesimo, in qualità di agenti,

° per il governo ellenico, dal signor F.P. Georgakopoulos, consigliere giuridico aggiunto dell' avvocatura dello Stato, in qualità di agente,

° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor R. Wainwright, consigliere giuridico, e dalla signora V. Melgar, funzionaria nazionale distaccata presso il servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dall' avv. H. Lehman, del foro di Parigi,

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali del signor D. Mithouard, rappresentato dagli avv.ti Meyer e Huet, del foro di Strasburgo, del governo francese e della Commissione, all' udienza del 9 marzo 1993,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 28 aprile 1993,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

1 Con due ordinanze 27 giugno 1991, pervenute alla Corte il 16 ottobre successivo, il Tribunal de grande instance di Strasburgo ha posto, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali sull' interpretazione delle norme del Trattato medesimo riguardanti la concorrenza e la libera circolazione nella Comunità.

2 Tali questioni sono state proposte nell' ambito di procedimenti penali a carico dei signori Keck e Mithouard, accusati di aver messo in vendita, in violazione delle disposizioni dell' art. 1 della legge francese 2 luglio 1963, n. 63-628 come modificata dall' art. 32 del decreto legislativo 1 dicembre 1986, n. 86-1243, prodotti, nello stato in cui si trovavano, a prezzo inferiore al loro effettivo prezzo di costo.

3 I signori Keck e Mithouard sostenevano a loro difesa che un divieto generale di rivendita sottocosto, come quello previsto dalle citate disposizioni, sarebbe incompatibile con l' art. 30 del Trattato nonché con i principi della libera circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali e della libera concorrenza nella Comunità.

4 Il Tribunal de grande instance di Strasburgo, ritenendo necessaria l' interpretazione di talune disposizioni del diritto comunitario, disponeva la sospensione di entrambi i procedimenti e sottoponeva alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

"Se il divieto di rivendita sottocosto vigente in Francia, sancito dall' art. 32 del decreto legislativo 1 dicembre 1986, n. 86-1243, sia compatibile con i principi della libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali, di creazione di una libera concorrenza nel mercato comune e di non discriminazione in ragione della nazionalità, sanciti dal Trattato

25 marzo 1957 che istituisce la CEE, e, più precisamente, dagli artt. 3 e 7 del Trattato medesimo, atteso che la normativa francese può determinare un'alterazione della concorrenza:

a) in primo luogo, in quanto punisce solo la rivendita sottocosto ed esclude dal divieto il produttore, libero di vendere sul mercato il prodotto da lui fabbricato, trasformato o migliorato, anche in misura ridottissima, a un prezzo inferiore a quello di costo;

b) in secondo luogo, in quanto altera la concorrenza, in particolare nelle zone di frontiera, tra i diversi operatori economici, in relazione alla loro nazionalità e al loro luogo di stabilimento".

5 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento, nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

6 Si deve rilevare, in limine, che le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali nella Comunità non sono pertinenti con riguardo ad un divieto generale di rivendita sottocosto, attinente alla messa in commercio delle merci, ed esulano, quindi, dall'oggetto della causa principale.

7 Per quanto riguarda, poi, il principio di non discriminazione sancito dall'art. 7 del Trattato, emerge dalle ordinanze di rinvio che il giudice nazionale dubita della compatibilità con la detta disposizione del divieto di rivendita sottocosto, in quanto potrebbe porre le imprese ad esso soggette in una posizione di sfavore rispetto ai loro concorrenti operanti in Stati membri in cui la rivendita sottocosto non è vietata.

8 Si deve osservare, in proposito, che il fatto che imprese svolgenti attività di vendita in Stati membri diversi siano soggette a normative differenti, di cui alcune vietano la rivendita sottocosto mentre altre la consentono, non è costitutivo di una discriminazione ai sensi dell'art. 7 del Trattato, quando la normativa nazionale oggetto della causa principale si applica a qualsiasi attività di vendita effettuata sul territorio nazionale, indipendentemente dalla nazionalità dei soggetti che la svolgono (v. sentenza 14 luglio 1988, causa 308/86, Lambert, Racc. pag. 4369).

9 Dalla questione pregiudiziale risulta, infine, che il giudice a quo, richiamandosi ai principi fondamentali della Comunità, enunciati all'art. 3 del Trattato, chiede chiarimenti in ordine agli eventuali effetti anticoncorrenziali della normativa di cui trattasi, senza peraltro indicare le norme specifiche del Trattato che costituiscono attuazione di tali principi nel settore della concorrenza.

10 Pertanto, in considerazione degli argomenti rispettivamente dedotti dalle parti nonché della discussione svolta dinanzi alla Corte e al fine di fornire al giudice di rinvio elementi utili di risposta, occorre procedere all'esame del divieto di rivendita sottocosto sotto il profilo della libera circolazione delle merci.

11 Ai termini dell'art. 30 del Trattato, sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché ogni misura di effetto equivalente. Secondo costante giurisprudenza, costituisce misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa qualsiasi misura che possa ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi commerciali intracomunitari.

12 Va rilevato che una normativa nazionale che vieti in termini generali la rivendita sottocosto non mira a disciplinare gli scambi di merci tra gli Stati membri.

13 E' pur vero che una siffatta normativa, laddove impedisce agli operatori di avvalersi di un metodo di promozione commerciale, è atta a restringere il volume delle vendite e, conseguentemente, il volume delle vendite dei prodotti provenienti da altri Stati membri. Ci si deve tuttavia domandare se tale eventualità sia sufficiente per qualificare la normativa di cui trattasi come misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione.

14 Considerato che gli operatori economici invocano sempre più frequentemente l'art. 30 del Trattato al fine di contestare qualsiasi normativa che, pur non riguardando i prodotti provenienti da altri Stati membri, produca l'effetto di limitare la loro libertà commerciale, la Corte reputa necessario riesaminare e precisare la propria giurisprudenza in materia.

15 Si deve ricordare al riguardo che, secondo la giurisprudenza Cassis de Dijon (sentenza 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe-Zentral, Racc. pag. 649), costituiscono misure di effetto equivalente, vietate dall'art. 30, gli ostacoli alla

libera circolazione delle merci derivanti, in assenza di armonizzazione delle legislazioni, dall' assoggettamento delle merci provenienti da altri Stati membri, in cui siano legalmente fabbricate e immesse in commercio, a norme che dettino requisiti ai quali le merci stesse devono rispondere (quali quelle riguardanti la denominazione, la forma, le dimensioni, il peso, la composizione, la presentazione, l' etichettatura, o il confezionamento), anche qualora tali norme siano indistintamente applicabili a tutti i prodotti, laddove tale assoggettamento non risulti giustificato da finalità di interesse generale tali da prevalere sulle esigenze della libera circolazione delle merci.

16 Peraltro, si deve ritenere, contrariamente a quanto sino ad ora statuito, che non può costituire ostacolo diretto o indiretto, in atto o in potenza, agli scambi commerciali tra gli Stati membri ai sensi della giurisprudenza Dassonville (sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74, Racc. pag. 837), l' assoggettamento di prodotti provenienti da altri Stati membri a disposizioni nazionali che limitino o vietino talune modalità di vendita, sempreché tali disposizioni valgano nei confronti di tutti gli operatori interessati che svolgano la propria attività sul territorio nazionale e sempreché incidano in egual misura, tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto quello sostanziale, sullo smercio dei prodotti sia nazionali sia provenienti da altri Stati membri.

17 Infatti, ove tali requisiti siano soddisfatti, l' applicazione di normative di tal genere alla vendita di prodotti provenienti da un altro Stato membro e rispondenti alle norme stabilite da tale Stato non costituisce elemento atto ad impedire l' accesso di tali prodotti al mercato o ad ostacolarlo in misura maggiore rispetto all' ostacolo rappresentato per i prodotti nazionali. Normative siffatte esulano, quindi, dalla sfera di applicazione dell' art. 30 del Trattato.

18 La questione sollevata dal giudice nazionale va dunque risolta affermando che l' art. 30 del Trattato CEE deve essere interpretato nel senso che non trova applicazione nei confronti di una normativa di uno Stato membro che vieti in via generale la rivendita sottocosto.

(...)

Dispositivo

Per questi motivi,

LA CORTE

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal de grande instance di Strasburgo con ordinanze 27 giugno 1991, dichiara:

L' art. 30 del Trattato CEE deve essere interpretato nel senso che non trova applicazione nei confronti di una normativa di uno Stato membro che vieti in via generale la rivendita sottocosto.
